



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico  
Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia  
Piazza Cavour 5  
20121 Milano*

Milano, 17 maggio 2017

**Osservazioni DCO 204/2017/R/com "Offerte a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela e condizioni minime per il mercato libero per la capacitazione dei clienti finali domestici e delle piccole imprese nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale"**

### Osservazioni generali

Con la presente nota vogliamo innanzitutto esprimere le nostre forti perplessità e dubbi relativamente alle proposte formulate dal presente Documento di Consultazione.

La cosiddetta offerta "*placet*" consisterebbe infatti in un'offerta con caratteristiche standard che i venditori sarebbero obbligati ad inserire tra le proprie proposte commerciali ancor prima che vengano meno i regimi tutelati.

Il DCO in oggetto fonderebbe le sue proposte sulla necessità di garantire una migliore comprensione del mercato (anche) da parte dei piccoli consumatori attraverso la definizione di un'offerta chiara e comparabile e **attraverso la definizione di un set di condizioni contrattuali inderogabili per tutte le offerte del libero mercato.**

Le proposte avanzate dal DCO in oggetto però, così come delineate, **contrasterebbero tuttavia apertamente con i principi del libero mercato dell'energia all'interno del quale operano trader e grossisti.**

Più in particolare, **non riteniamo che l'introduzione dell'obbligo in capo ai venditori sul mercato libero di inserire all'interno del proprio portafoglio commerciale entro il 1 Gennaio 2018 un elevato numero di offerte PLACET** (per un totale di dodici, considerando i due mercati elettrico e gas naturale) **avrà come effetto quello di creare una maggior chiarezza per i consumatori finali** che il DCO stesso riterrebbe ancora non capacitati.

Al contrario temiamo che possano semmai generarsi conseguenze rilevanti e potenzialmente deleterie sulle dinamiche concorrenziali dei mercati della vendita: infatti la disponibilità dell'offerta PLACET, della quale sarebbe imposta la presenza nel portafoglio di ciascun venditore, potrebbe avere l'effetto opposto a quello auspicato, ovvero scoraggiare i consumatori dall'esplorare opzioni con strutture diverse, che potrebbero altrimenti risultare preferite a quella standard.

Se ciò dovesse verificarsi, **la misura risulterebbe distorsiva e, di conseguenza, potenzialmente**



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

dannosa per i consumatori. L'offerta *Placet*, caratterizzata da pervasivi interventi anche sugli aspetti economici dell'offerta, contribuirebbe quindi semmai ad un'ulteriore ingessatura del mercato, convogliando il cliente verso un nuovo benchmark costituito da offerte estremamente ingessanti lato offerta e, soprattutto, di non immediata comprensibilità.

In tal senso temiamo che si possa replicare quanto recentemente avvenuto con l'introduzione della *Tutela Simile*, a valle della quale le società di vendita che hanno deciso di partecipare al suddetto meccanismo in un'ottica di supporto al processo di liberalizzazione del mercato e di capacitazione dei consumatori hanno dovuto sostenere oneri molto significativi, senza che però contestualmente ne derivassero effetti di rilievo sulle dinamiche concorrenziali del mercato (vedasi l'esiguo numero di contratti ad oggi sottoscritti in Tutela Simile rispetto invece all'assai più ampia disponibilità manifestata dagli operatori partecipanti).

**Non condividiamo dunque la previsione dell'obbligo di inserire l'offerta "*placet*" nelle proposte commerciali degli operatori, né l'obbligo di inserzione delle "*caratteristiche minime inderogabili*" - elencate all'interno del DCO - in tutti i contratti del libero mercato.**

E ciò anche per le ragioni che seguono.

Il DCO in oggetto a pagina 10 testualmente afferma che *"...al fine di assicurare al cliente finale una adeguata tutela, anche in termini di massima trasparenza in merito ai servizi offerti, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti finali, la legge n. 481/95 attribuisce all'Autorità poteri idonei a condizionare la libertà negoziale e contrattuale di operatori e clienti mediante un'integrazione delle condizioni contrattuali da questi definite e a controllare il rispetto delle prescrizioni così stabilite (cfr. in particolare art. 2, comma 12, lettera h), e comma 37)..."*.

Orbene, la lettera h) del Comma 2 dell'Articolo 12 della richiamata Legge 481/95 non sembrerebbe affatto consentire di *"...condizionare la libertà negoziale e contrattuale di operatori e clienti..."*, bensì semmai esclusivamente di emanare *"...le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37..."*; il Comma 37 richiamato a sua volta statuisce che *"Il soggetto esercente il servizio predispona un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio..."*, mentre il comma 36 stabilisce che *"...l'esercizio del servizio in concessione è disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati"*.



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*tra l'amministrazione concedente e il soggetto esercente il servizio, nei quali sono definiti, in particolare, l'indicazione degli obiettivi generali, degli scopi specifici e degli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio; le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento; le modalità e le procedure di indennizzo automatico nonché le modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di programma o della convenzione")...".*

**Nessuna delle richiamate disposizioni dunque evoca – né mai potrebbe farlo – un potere di ingerenza nel rapporto contrattuale intercorrente tra il grossista e il cliente finale, utente del libero mercato.**

A ciò si aggiunga un'ulteriore considerazione. Il mercato energetico reca già un'articolata disciplina relativa al cosiddetto "*Codice di Condotta Commerciale*" (di cui alla Deliberazione 8 luglio 2010 – ARG/com 104/10) che assolve già alle funzioni e alle garanzie di cui alle premesse del DCO in oggetto. Non a caso la stessa Autorità espressamente riconosce il già sussistente "*...obbligo in capo ai venditori che operano nel mercato libero di adempiere alle disposizioni del Codice di Condotta Commerciale disciplinanti i criteri per la redazione dei contratti di fornitura (art. 10), nonché il contenuto degli stessi (art. 11) ...*" (cfr. pagina 18 punto 4.1 del DCO).

Il consumatore è inoltre già ampiamente tutelato, oltre che dalla Deliberazione 8 luglio 2010 ARG/com 104/10, anche dal codice del consumo recentemente integrato; si cfr. sul punto l'articolo 66-quinquies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo numero 21 del 2014) ai sensi del quale "*1. Il consumatore è esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall'articolo 20, comma 5, e dall'articolo 26, comma 1, lettera f), del presente Codice. In tali casi, l'assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso. 2. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, **il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori**".*

La decontestualizzazione delle nuove previsioni circa l'attività degli operatori del libero mercato emerge poi ancor più chiaramente se sol si considera che l'offerta "*placet*" ha quali suoi "naturali" destinatari gli esercenti la tutela simile, per i quali l'entrata in vigore delle nuove disposizioni sarebbe prevista già per il primo ottobre 2017 (mentre per tutti gli altri sarebbe fissata al primo luglio 2018).

Qualora si ritenesse di implementare comunque le proposte del presente DCO riteniamo in tal senso che la data di entrata in vigore debba, coerentemente con la proroga prevista dagli ultimi aggiornamenti del Ddl Concorrenza, essere posticipata non meno di 6 mesi rispetto a quanto indicato nel DCO.



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Riteniamo infine che a fronte dell'introduzione dei nuovi vincoli con le offerte Placet, sia necessario quantomeno garantire un sufficiente margine di manovra agli operatori almeno per quanto riguarda le offerte per il mercato libero, affinché le stesse possano risultare il realmente aderenti alle esigenze e le preferenze dei singoli clienti.

### Osservazioni specifiche

Di seguito elenchiamo le criticità principali riscontrate all'interno del Documento in oggetto e ne formuliamo alcune possibili proposte alternative.

#### 1. Tempistica di entrata in vigore delle offerte Placet

**Non riteniamo appropriata la tempistica con la quale gli obblighi di offerta Placet dovrebbero entrare in vigore.** Riteniamo infatti che venga trascurata nella definizione delle tempistiche l'attuale pesante incertezza che circonda purtroppo ancora il percorso di approvazione del cosiddetto Ddl Concorrenza e la relativa fissazione di una data di termine definitivo della regolazione di prezzo (come noto tra l'altro recentemente oggetto di un ulteriore posticipo al 2019).

In un tale quadro le offerte Placet ipoteticamente implementate dal 1 Gennaio 2018 andrebbero a sommarsi:

- alle due tipologie di offerte esistenti sul mercato gas (tutela e mercato libero), peraltro prevedendo nuovamente l'ampliamento del perimetro di applicazione anche a consumatori non domestici (dal 2013 invece esclusi dalla tutela in ottemperanza con quanto previsto dalla legge 98/13);
- alle tre tipologie di offerte esistenti sul mercato elettrico (maggior tutela, tutela simile e mercato libero).

A nostro avviso quindi l'aggiunta di un ulteriore tassello quale le offerte Placet in un contesto già di per sé assai complesso avrebbe l'effetto di accentuare ulteriormente il disorientamento dei clienti finali tra i diversi mercati esistenti, generando quindi semmai proprio l'effetto contrario rispetto a quanto desiderato.

Proporremmo quindi **di rimandare ogni obbligo di introduzione di offerte Placet all'effettiva scomparsa dei regimi di tutela: ogni implementazione antecedente a tale data comporterebbe infatti costi rilevanti per gli operatori della vendita, a fronte di dubbi vantaggi per i consumatori.**

#### 2. Applicazione delle offerte ai clienti inerti in uscita dalla Tutela Simile

Una delle principali ragioni a supporto della proposta di implementare in tempi stretti le offerte Placet sarebbe legata alla necessità di applicare condizioni contrattuali ed economiche standard ai



## **ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER**

clienti attualmente forniti in Tutela Simile e che, alla data di scadenza del loro contratto, non abbiano esplicitato una scelta alternativa.

Riteniamo tuttavia che gli attuali assai esigui numeri della Tutela Simile non giustifichino gli ingenti costi che i fornitori dovrebbero sostenere per adeguarsi alla proposta del DCO, per di più nel breve lasso di tempo messo a disposizione tra la futura ipotizzata pubblicazione della relativa delibera e l'effettiva entrata in vigore dell'obbligo. Questi esborsi andrebbero tra l'altro a sommarsi a quelli già sostenuti per poter partecipare all'erogazione della fornitura in Tutela Simile (che come ben noto ha purtroppo ad oggi ottenuto ben scarse adesioni).

**Secondo noi in termini di rapporto costi/benefici per il sistema nel suo complesso sarebbe piuttosto preferibile identificare altre soluzioni più efficienti dal punto di vista dei costi per il sistema, quale ad esempio il rinnovare a questi clienti condizioni analoghe a quelle della Tutela Simile.**

### **3. Numerosità e struttura delle offerte Placet**

La proposta illustrata nel DCO prevedrebbe la predisposizione di due offerte Placet per tipologia di cliente, una a prezzo fisso e una a prezzo variabile. Da ciò ne conseguirebbe un totale di ben dodici offerte, tra energia elettrica e gas, che dovrebbero essere inserite nel portafoglio di ogni venditore, andandosi a sommare a tutte le altre offerte del mercato libero.

Riteniamo che una tale numerosità di offerte (alle quali ribadiamo che, se permanessero le tempistiche propositi, si dovrebbero sommare anche quelle di tutela) sia eccessiva e potenzialmente controproducente rispetto alla possibilità per il consumatore finale di orientarsi verso una scelta più aderente alle proprie necessità di consumo e di servizi.

**A beneficio della semplicità e della chiarezza, la numerosità delle offerte andrebbe ridotta:**

#### **a) Restringendo l'ambito di destinazione delle offerte Placet ai soli clienti domestici**

- Con riferimento al gas naturale, questo sarebbe tra l'altro già in linea con quanto già ad oggi previsto per l'applicazione della tariffa tutelata;
- Relativamente all'energia elettrica, si tratterebbe di attuare un restringimento del campo rispetto all'attuale regime di maggior tutela, ma non comprendiamo come si possa ritenere che clienti non domestici, tipicamente identificabili come titolari di attività industriali, commerciali o professionali possano non essere ritenuti in grado di effettuare una scelta ragionata e consapevole circa la propria fornitura di energia.

#### **b) Prevedendo una sola struttura a prezzo variabile per offerta**

Concordando con il DCO che le offerte Placet non dovrebbero includere servizi aggiuntivi (e



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

quindi neppure servizi quali l'aumento/riduzione di potenza, etc), proponiamo che esse siano introdotte nella sola forma di offerte a prezzo variabile, peraltro ricalcando quanto ad oggi già avviene per i prezzi di tutela. Infatti un'offerta a prezzo fisso già di per sé rappresenta un prodotto "raffinato", includendo giocoforza anche un servizio di copertura dal rischio di volatilità dei prezzi, e dovrebbe pertanto essere riservata al mercato libero.

### 4. Formule di prezzo delle offerte Placet

Riteniamo che le formule proposte e i relativi meccanismi di aggiornamento dovrebbero essere semplificati, in modo da rendere l'andamento del prezzo il più aderente possibile a quello registrato sul mercato all'ingrosso relativo alla commodity.

In sintesi, **proporremmo quindi che su entrambi i mercati ci sia un'unica offerta a prezzo variabile, composta da:**

- **una componente fissa (€/POD o €/PDR);**
- **una componente per la materia energia data dalla somma della media mensile dei prezzi registrati sul mercato all'ingrosso di riferimento (PUN per l'elettrico e TTF o PSV per il gas, decisione quest'ultima che riteniamo possa e debba essere presa solo più avanti alla luce di scenari futuri di possibile allineamento) più un corrispettivo  $\alpha$ , sempre espresso in €/kWh o €/Smc, liberamente definito dal venditore a copertura dei propri costi di approvvigionamento e commercializzazione.**

Riteniamo che questa sarebbe la formula di prezzo variabile più semplice da illustrare al cliente e che meglio trasferirebbe al consumatore finale segnali di prezzo registrati sui mercati all'ingrosso.

Inoltre, diversamente da quanto esposto dal DCO nelle considerazioni circa la possibilità di applicare questo tipo di formulazione per i clienti elettrici di maggiori dimensioni (cfr. para 4.76 e 4.7 del DCO), non intravediamo particolari criticità a livello di fatturazione. L'impossibilità di fatturare in maniera scorrevole, che per alcuni fornitori conseguirebbe da questa struttura di prezzo, sarebbe infatti pienamente compensata dai vantaggi per i clienti finali in termini di trasparenza e comprensibilità.

Infine segnaliamo anche in tal senso che non avrebbe alcuna logica l'imporre la proposta di un'offerta fissa ponderata su un periodo di 12 mesi, permettendo poi però al cliente che la scegliesse di disdirla in qualsiasi momento senza che ce ne fossero adeguate penalità.

Ciò infatti risulterebbe incoerente con i meccanismi fondamentali di definizione delle offerte fisse stesse, il cui approvvigionamento e i rischi connessi vengono per l'appunto ponderati sulla base del periodo di fornitura previsto.

L'aumento dell'incertezza previsionale da parte degli operatori non potrebbe quindi in tal senso



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

che ritorcersi contro il mercato, con offerte fisse ben più cautelative e pertanto ben più costose per il cliente finale.

### Osservazioni di dettaglio

*Q1. Si condivide l'ambito di applicazione soggettiva illustrato? Se no, per quali ragioni?*

**Non si condivide la proposta di prevedere che l'ambito di applicazione includa sia clienti domestici che non domestici.** Riteniamo infatti che esso dovrebbe essere limitato ai soli clienti domestici. Questo sarebbe tra l'altro ben in linea con quanto già ad oggi previsto in termini di tutela di prezzo per il mercato gas. Con riferimento al mercato elettrico invece non comprendiamo per quale motivo i clienti non domestici, tipicamente identificabili come titolari di attività industriali, commerciali o professionali, non debbano essere ritenuti in grado di valutare in maniera capacitata e consapevole delle offerte commerciali relative alla fornitura di energia. Cogliamo inoltre l'occasione per segnalare che l'ampliamento della proposta ai clienti non domestici comporterebbe di dover gestire anche la complessità dei clienti multisito, rispetto ai quali riteniamo si debba far riferimento anche ai consumi totali degli stessi.

*Q2. Si condivide la tempistica di entrata in vigore per tutti i fornitori del libero mercato? Se no per quali motivi?*

**Non si condividono le tempistiche previste,** perché riteniamo che l'eventuale obbligo di includere una (e non molteplici) offerta Placet da parte dei fornitori dovrebbe essere collegato alla tempistica di effettiva rimozione della tutela di prezzo. Ad oggi tuttavia non esiste purtroppo ancora alcuna certezza normativa circa la data precisa in cui questo dovrebbe avvenire: innanzitutto il testo del Ddl Concorrenza è stato recentemente oggetto di modifiche che hanno comportato un ulteriore slittamento in avanti, fino al luglio del 2019, della data di cessazione dei regimi di tutela. Inoltre alla data attuale nulla sembra garantire con certezza che la bozza in discussione, che giace ancora in Parlamento, venga poi definitivamente approvata.

In un simile contesto l'introduzione al 1 Gennaio 2018 dell'obbligo di offerte Placet comporterebbe la coesistenza di queste ultime con le attuali tariffe regolate, generando a nostro avviso una maggiore complicazione (e non invece una semplificazione) del panorama commerciale all'interno del quale i consumatori dovranno muoversi.

A titolo di esempio, un cliente servito in maggior tutela sul mercato elettrico si troverebbe a scegliere se rimanere in tutela, spostarsi in Tutela Simile, aderire ad un'offerta Placet (a sua volta distinta tra prezzo fisso e variabile) o sottoscrivere un'offerta sul mercato libero.

In sintesi le tempistiche di entrata in vigore attualmente ipotizzate darebbero luogo a forti esborsi in capo ai fornitori per il rapido adeguamento agli obblighi imposti, senza che ad essi sia associato un evidente beneficio per i consumatori finali in termini di chiarezza e stimolo alla partecipazione attiva al mercato.



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Q3. Si condivide la tempistica di entrata in vigore per i fornitori ammessi alla Tutela SIMILE? Se no per quali motivi?*

**Non si condivide quanto proposto.** Infatti, come già illustrato in precedenza, i rilevanti costi di implementazione delle misure connesse all'obbligo di offerta Placet non ci paiono giustificabili rispetto all'esiguo numero di clienti che ha come noto di fatto sinora aderito alla Tutela Simile e che potrebbe risultare inerte al termine del contratto.

Riteniamo debbano piuttosto essere vagliate altre soluzioni a minore impatto per il sistema nel suo complesso, quali ad esempio la possibilità di applicare ai clienti che non abbiano effettuato una scelta alla scadenza del loro contratto un'offerta commerciale analoga a quella già concordata per la fornitura in Tutela Simile.

*Q4. Si condividono gli obblighi informativi? Se no per quali motivi?*

**Riteniamo eccessivi alcuni obblighi informativi posti in capo alle società di vendita del mercato libero.**

Più in particolare, non condividiamo l'obbligo di prevedere la diretta raggiungibilità dalla home page del sito della pagina dedicata alle offerte Placet. La strutturazione del sito internet di una società di vendita del mercato libero e la narrativa sottostante rappresentano infatti degli elementi chiave nella strategia di marketing e cura del cliente, e come tali non dovrebbero quindi essere sottoposti a particolari vincoli, tenendo anche in considerazione che chiarezza e semplicità sono ovviamente obiettivi primari anche per il fornitore.

Non condividiamo inoltre l'obbligo di informare il cliente finale dell'esistenza delle proprie offerte Placet durante la fase pre-contrattuale.

*Q5. Si ritiene debbano essere previsti ulteriori obblighi rispetto a quelli sopra individuati? Se sì, quali?*

**Non si ritiene debbano essere previsti ulteriori obblighi informativi.**

*Q6. Si condivide la tipizzazione della struttura dei contratti dell'offerta PLACET? Se no per quali motivi?*

*Q7. Si ritiene che la struttura della documentazione contrattuale dell'offerta PLACET sia completa? Se no, indicare l'eventuale documentazione integrativa.*

**Riteniamo che la struttura della documentazione contrattuale propostaci comporterebbe il rilascio al cliente finale di un numero eccessivo di fogli e dubitiamo che questo possa contribuire a semplificare la comprensione dei clienti o a stimolarli ad un'analisi approfondita.**



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

A nostro avviso la documentazione contrattuale delle offerte Placet dovrebbe essere composta da:

- i) modulo di adesione;
- ii) informazioni preliminari alla conclusione del contratto;
- iii) condizioni generali di fornitura;
- iv) condizioni tecnico-economiche;
- v) nota informativa ai sensi del Codice di Condotta Commerciale;
- vi) informazioni sul mix energetico;
- vii) informativa su livelli specifici e generali di qualità commerciale;
- viii) scheda di confrontabilità (ove previsto);
- ix) informativa per il trattamento dei dati personali;
- x) modulo per l'esercizio del diritto di ripensamento (ove previsto);
- xiii) dichiarazione di regolare possesso/detenzione dell'immobile;
- xiv) comunicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile;
- xvi) scheda informativa su agevolazioni fiscali.

Non vediamo invece l'utilità ai fini della semplificazione di rilasciare al cliente già in fase di sottoscrizione contrattuale anche:

- xi) modulo per la presentazione dei reclami;
- xii) modulo per la presentazione di reclami per fatturazione anomala;
- xv) facsimile di bolletta.

Su ogni pagina della documentazione contrattuale sono infatti riportati tutti i canali di contatto diretti utilizzabili dal cliente per dialogare con il fornitore e che potranno essere utilizzati in futuro, qualora si rendesse necessario, per richiedere chiarimenti o per trovare una soluzione relativamente ad eventuali problemi connessi alla fornitura.

*Q8. Si reputa utile la stesura di un modulo delle condizioni generali di fornitura da parte dell'Autorità, che il venditore può eventualmente utilizzare per la formulazione delle offerte PLACET? Se no per quali motivi? Q9. Si preferisce, in alternativa, la predisposizione delle condizioni generali di fornitura tipo vincolanti che devono essere obbligatoriamente utilizzate dal venditore? In questo caso, si condividono le modalità operative per la sua definizione?*

**La prima alternativa propostaci (definizione di un modulo da parte di AEEGSI pubblicato sul proprio sito) risulta preferibile**, in quanto lascerebbe agli operatori un minimo di libertà nell'individuazione di formulazioni alternative per le condizioni generali di fornitura.

*Q10. Si concorda in merito all'elenco delle clausole generali di fornitura indicate? Risultano esse esaustive o si ritiene debbano essere previste ulteriori clausole? Se sì, quali?*

**Non si ritiene debbano essere introdotte ulteriori clausole.**



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Q11. Si concorda con quanto esplicitato nell' "Oggetto del contratto" in tema di divieto delle forniture congiunte? Se no, per quali ragioni?*

**Vorremmo ci fossero meglio spiegate le motivazioni sottese al divieto espresso rispetto alle forniture *dual fuel*.**

*Q12. Si condividono le modalità di "Conclusione del contratto" individuate e le relative tempistiche? Si ritiene preferibile che la conclusione avvenga mediante la formulazione della Proposta di contratto da parte del cliente finale? Motivare la risposta.*

**Riteniamo che i venditori debbano essere lasciati liberi di scegliere.**

*Q13. Si condivide la tempistica indicata nell' "Inizio della fornitura e modalità di comunicazione della diversa data di inizio della fornitura o di mancato avvio" in merito all' avvio della stessa? Se no, quale tempistica si ritiene idonea?*

**Si condivide la tempistica indicata.**

*Q14. Si condivide che la "Durata del contratto" sia indeterminata con il solo rinnovo annuale delle Condizioni tecniche economiche, o si ritiene opportuno prevedere una durata predefinita, ad esempio annuale?*

**Anche nell'ottica di una semplificazione del rapporto con il cliente finale, si concorda con la previsione di una durata indeterminata del contratto.**

*Q15. Si condivide quanto previsto in relazione alle "Eventuali modalità di rinnovo e condizioni applicate"? Motivare la risposta.*

**Non si condivide che la comunicazione relativa al rinnovo delle condizioni tecniche economiche debba essere forzosamente inviata in forma distinta dalla fattura, così come esplicitato nella relativa clausola contrattuale proposta.**

*Q16. Si ritiene correttamente individuata la disciplina per le "Prestazioni di competenza del Distributore"?*

**Non si condivide quanto prospettato alla clausola in oggetto.** Infatti, come già illustrato nelle preve Osservazioni Generali, riteniamo che l'offerta Placet dovrebbe limitare al minimo la presenza di prestazioni addizionali rispetto alla semplice erogazione dell'energia, tra le quali devono a nostro avviso essere annoverate anche le richieste di prestazioni di competenza del



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Distributore, come l'aumento o la diminuzione della potenza disponibile, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e voltore, etc. Riteniamo pertanto fondamentale che siano previsti corrispettivi per tali prestazioni, coerentemente con quanto implementato nell'ambito delle offerte di Tutala Simile.

A nostro avviso quindi l'accesso gratuito a queste prestazioni non dovrebbe essere consentito ai clienti titolari di un'offerta Placet o per lo meno questi ultimi, diversamente da quanto avverrebbe con l'approvazione di quanto propositoci (per cui, ad eccezione della voltura, il fornitore non dovrebbe applicare alcun corrispettivo aggiuntivo rispetto a quanto richiesto dal distributore), non dovrebbero godere di condizioni economiche privilegiate rispetto ai titolari di altri contratti sul mercato libero.

*Q17. Si condivide quanto proposto per le "Forme di garanzia richieste al cliente finale"? Se no, per quali ragioni?*

In linea con la proposta di limitare l'applicazione delle offerte Placet ai clienti domestici, **la forma di garanzia richiesta per i clienti senza domiciliazione dei pagamenti dovrebbe essere il solo deposito cauzionale, la cui entità dovrebbe essere stabilita dal venditore e non da AEEGSI.**

*Q18. Si condivide quanto indicato in relazione alle "Modalità di emissione della fattura"?*

**Si condivide quanto proposto**, tranne che sia AEEGSI a definire la soglia sotto la quale il fornitore può richiedere il pagamento della fattura in occasione della successiva fornitura. Riteniamo che la definizione di questa soglia dovrebbe essere lasciata al singolo venditore.

*Q19. Si condivide quanto indicato in relazione alle "Tempistiche e modalità di pagamento"?*

**Condividiamo.**

*Q20. Si condivide quanto indicato in relazione alla "Rateizzazione"?*

**Condividiamo.**

*Q21. Si condivide quanto indicato in relazione alla disciplina degli "Interessi di mora"?*

**Condividiamo.**

*Q22. Quali altri aspetti delle clausole individuate si ritengono critici? Motivare la risposta e fornire proposte alternative.*



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Q23. Si ritiene opportuno mantenere, almeno per un primo periodo, un prezzo offerto unico a livello nazionale o si ritiene opportuno che il prezzo sia differenziato fin da subito per ambiti definiti da ciascun venditore?*

**Siamo favorevoli al mantenimento di un prezzo offerto unico a livello nazionale**, in quanto ci parrebbe maggiormente corretto prevedere una più ampia socializzazione – su scala nazionale – dei maggiori oneri derivanti dalla presenza di alcuni cattivi pagatori, così da attutirne l’impatto complessivo sul singolo consumatore buon pagatore. Una differenziazione territoriale, al contrario, comporterebbe una penalizzazione eccessiva per quei consumatori corretti e puntuali nei pagamenti che avessero la sfortuna di trovarsi in una zona ad alto tasso di morosità.

*Q24. Si condivide il divieto di differenziare il prezzo offerto all’interno della stessa tipologia di cliente? Se no, per quali motivi?*

**Si condivide l’obbligo di non discriminazione soggettiva, ribadendo tuttavia la proposta che l’applicazione dell’offerta Placet, una volta terminato il regime di tutela di prezzo, sia limitata ai clienti finali domestici.**

*Q25. Si condivide la periodicità mensile proposta in relazione alla validità delle offerte?*

**Riteniamo che l’aggiornamento (mensile o di periodicità maggiore) debba essere lasciato alla libera scelta del venditore.**

*Q26. Si condivide l’orientamento relativo alle componenti di costo della Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e della Spesa per oneri di sistema?*

*Q27. In particolare, si condivide l’applicazione, nell’ambito dell’offerta PLACET, dell’elemento QTFI della componente QT, definito annualmente dall’Autorità?*

Coerentemente con quanto già espresso nelle Osservazioni Generali, proponiamo che su entrambi i mercati ci sia un’unica offerta a prezzo variabile, composta da:

- una componente fissa (€/POD o €/PDR)
- una spesa per la materia energia data dalla somma della media mensile dei prezzi registrati sul mercato all’ingrosso di riferimento (PUN per l’elettrico e TTF o PSV per il gas, decisione quest’ultima che riteniamo possa e debba essere presa solo più avanti alla luce di scenari futuri di possibile allineamento) più un corrispettivo  $\alpha$ , sempre espresso in €/kWh o €/Smc, liberamente definito dal venditore a copertura dei propri costi di approvvigionamento e commercializzazione.

*Q28. Si condivide la struttura di prezzo proposta relativamente alla Spesa per la materia gas naturale, distinta in una componente espressa in quota punto/anno (€/PDR) e in una componente*



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*espressa in quota energia (€/Smc)? Se no, che tipo di struttura si ritiene più appropriata?*

**Sì, condividiamo.** Evoca la classica struttura binomia dei clienti industriali, con la differenza che in questo caso la quota fissa - che nel mercato corporate dipende da REMI e Capacità Impegnata - è rappresentata da un corrispettivo forfettario moltiplicato per il numero di utenze (PdR).

*Q29. Si condividono gli orientamenti relativi alla formula dell'offerta "a prezzo fisso" e in particolare la durata del prezzo fisso pari a 12 mesi?*

Si rimanda a quanto proposto nelle Osservazioni Generali, per cui **riteniamo più appropriata la presenza di una sola offerta PLACET per mercato** (elettrico e gas) e con formula a prezzo variabile.

*Q30. In relazione all'offerta "a prezzo variabile" si condivide la frequenza trimestrale di aggiornamento della componente espressa in funzione dei volumi PVOL\_T e la formula di aggiornamento proposta?*

**La formula è condivisibile, nell'ottica di un prezzo variabile che si aggiorni in base all'andamento del mercato all'ingrosso.** Sarà importante che, anche nell'ottica di una congrua copertura per il venditore dei costi di approvvigionamento della commodity, si dia flessibilità nella scelta del mercato all'ingrosso di riferimento.

*Q31. Si ritiene preferibile, per la determinazione del valore nel mercato del gas all'ingrosso, che esso sia definito in maniera unica dall'Autorità o che possa essere lasciata flessibilità al venditore?*

**È certamente opportuno lasciare flessibilità al venditore** (come anche da risposta al quesito Q30.).

*Q32. Quali mercati, ulteriori rispetto al TTF, possono essere considerati sufficientemente liquidi?*

Come già precedentemente illustrato in tema, e fermo restando che riteniamo vantaggioso optare per formule generalmente più semplici, si ritiene che:

- i clienti domestici dovrebbero essere gli unici destinatari della possibile applicazione dell'offerta Placet, da prevedere come opzione di prezzo applicabile solo al termine del regime di tutela. Nel caso del gas naturale questo sarebbe peraltro in linea con l'attuale perimetro di applicazione della tutela di prezzo, per il quale non si vede la necessità di ampliamento;
- ai fini di semplificare la comprensione dei clienti finali, dovrebbe essere prevista una sola offerta Placet a prezzo variabile (così com'è oggi per la tariffa di tutela). Una formula a prezzo fisso infatti rappresenta già di per sé la fornitura di un servizio aggiuntivo ed elaborato, prevedendo l'offerta di una copertura dal rischio volatilità registrabile sul



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

- mercato e dovrebbe pertanto essere lasciata al mercato libero;
- simmetricamente a quanto previsto per il mercato elettrico (anche e soprattutto in un'ottica di semplificazione per i clienti finali), proporremo una struttura caratterizzata da una quota punto (€/PDR) e da una quota energia (€/Smc). La quota energia dovrebbe essere indicizzata al prezzo registrato su un mercato all'ingrosso, addizionato di una componente  $\alpha$  espressa in €/Smc liberamente determinata dal venditore per coprire i costi connessi alle attività di approvvigionamento, i relativi rischi, i costi di commercializzazione e i costi relativi a perdite e GNC non coperti dalle componenti passanti. Riteniamo quindi in tal senso che **la scelta del mercato di riferimento per l'indicizzazione dovrebbe avere luogo al momento dell'implementazione effettiva delle offerte** Placet, che comunque ribadiamo dovrebbe essere rimandata ad un periodo successivo all'effettiva rimozione della tutela di prezzo.

*Q33. Si condivide la struttura di prezzo proposta relativamente alla Spesa per la materia gas naturale, unicamente strutturata in una componente espressa in quota energia (€/Smc)? Se no, che tipo di struttura si ritiene più appropriata?*

Non è chiara la ragione secondo la quale per i clienti domestici e retail fino a 50.000 mc/anno viene prevista la quota fissa per PdR mentre per i retail oltre 50.000 Smc/anno non viene presa in considerazione. Ad ogni modo, ribadiamo che il perimetro di applicazione dell'offerta Placet dovrebbe limitarsi ai soli clienti domestici.

*Q34. Si condividono gli orientamenti relativi all'offerta "a prezzo fisso" e in particolare la durata del prezzo fisso pari a 12 mesi?*

Cfr. risposta a quesito Q29.

*Q35. In relazione all'offerta "a prezzo variabile" si condivide la frequenza trimestrale di aggiornamento della componente espressa in funzione dei volumi PVOL\_T e la formula di aggiornamento proposta? In particolare si condivide l'individuazione del parametro  $\beta$ ?*

Come già sopra illustrato, non si condivide la possibilità per clienti diversi dall'uso domestico (già ad oggi esclusi dal perimetro di applicazione della tutela di prezzo) di accedere alla sottoscrizione di un'offerta Placet. Con riferimento ai condomini ad uso domestico, si propone l'applicazione della medesima offerta a prezzo variabile applicabile alle altre utenze domestiche e strutturata come illustrato in risposta agli spunti Q28 – Q32.

*Q36. Si condivide l'orientamento relativo alle componenti di costo della Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e della Spesa per oneri di sistema?*



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

**Si condivide l'identificazione delle tariffe di distribuzione, misura e commercializzazione (come da TIT e TIME) come componenti passanti relative alla "Spesa trasporto e gestione contatore", nonché l'inclusione degli oneri A e U nella voce passante relativa alla "Spesa oneri di sistema".**

*Q37. Si condivide quanto illustrato in relazione all'applicazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento?*

**Si condivide quanto illustrato** e si ritiene che i corrispettivi esclusi dal principio di fatturazione passante e quindi lasciati alla libera determinazione del venditore dovrebbero essere inclusi nella componente  $\alpha$ .

*Q38. Si condivide l'articolazione per fasce del prezzo in caso di punti di prelievo trattati per fasce o trattati orari?*

**Sì, l'articolazione della tariffa su tre fasce è la più idonea per ovviare a eventuali anomalie di fatturazione che si potrebbero verificare laddove venga sottoscritto un prezzo su due fasce ma il cliente non disponga di un contatore trattato orario.**

*Q39. Si condivide la struttura di prezzo proposta relativamente alla Spesa per la materia energia, distinta in una componente espressa in quota punto/anno (€/POD) e in una componente espressa in quota energia (€/kWh)? Se no, che tipo di struttura si ritiene più appropriata?*

**Sì, la struttura proposta per i clienti domestici e BT altri usi con potenza fino a 16,5 kW è condivisibile.** Ribadiamo nuovamente che l'applicazione dell'offerta Placet, una volta terminato il regime di tutela di prezzo, debba limitarsi ai soli clienti finali domestici.

*Q40. Si condividono gli orientamenti relativi all'offerta "a prezzo fisso" e in particolare la durata del prezzo fisso pari a 12 mesi?*

Rimandiamo a quanto già enunciato nelle Osservazioni Generali, per cui **riteniamo più appropriata la presenza di una sola offerta Placet per mercato (elettrico e gas) e con formula a prezzo variabile.**

*Q41. In relazione all'offerta "a prezzo variabile" si condivide la frequenza trimestrale di aggiornamento della componente espressa in funzione dei volumi PVOL\_T e la formula di aggiornamento proposta?*

**No, questa tipologia di calcolo dell'offerta variabile risulterebbe essere poco idonea**, soprattutto nella misura in cui si intenda ancorare la formula di aggiornamento degli indici al mercato all'ingrosso GAS (hub TTF) o al Mercato a Termine italiano (MTE, poco liquido). Si rimanda alla



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

proposta di formula a prezzo variabile illustrata nelle Osservazioni Generali e nella risposta al seguente quesito.

*Q42. Si ritiene, in alternativa, che dovrebbero essere individuati parametri diversi dal valore del gas nel mercato all'ingrosso per l'aggiornamento della componente dell'offerta "a prezzo variabile"? Se sì, indicare quali.*

Come già illustrato nelle Osservazioni Generali, si ritiene che:

- la possibilità di accedere ad un'offerta PLACET dovrebbe, anche sul mercato elettrico, essere limitata ai soli clienti domestici e dovrebbe essere prevista come possibile opzione di prezzo applicabile solo al termine del regime di tutela;
- ai fini di semplificare la comprensione dei clienti finali, dovrebbe essere prevista una sola offerta PLACET a prezzo variabile (così com'è oggi per la tariffa di tutela). Una formula a prezzo fisso, infatti, rappresenta già di per sé la fornitura di un servizio aggiuntivo ed elaborato, prevedendo l'offerta di una copertura dal rischio volatilità registrabile sul mercato e dovrebbe pertanto essere lasciata al mercato libero;
- simmetricamente a quanto previsto per il mercato gas (anche e soprattutto in un'ottica di semplificazione per i clienti finali), proporremmo una struttura caratterizzata da una quota punto (€/POD) e una quota energia (€/kWh). La quota energia dovrebbe essere indicizzata al PUN, addizionato di una componente  $\alpha$  espressa in €/kWh liberamente determinata dal venditore.

In quest'ottica, il venir meno della possibilità di fatturare in maniera scorrevole per alcuni fornitori non può rappresentare un ostacolo in grado di limitare i benefici derivanti per i clienti finali dall'applicazione di una formula che rifletta con maggior precisione il prezzo registrato sul mercato all'ingrosso.

*Q43. Si condivide la struttura di prezzo proposta relativamente alla Spesa per la materia energia, unicamente strutturata in una componente espressa in quota energia (€/kWh)? Se no, che tipo di struttura si ritiene più appropriata?*

Come per il gas, non si comprende la motivazione per la quale non debba essere più applicata la quota punto (€/POD/anno). Ad ogni modo, ribadiamo che il perimetro di applicazione dell'offerta PLACET dovrebbe limitarsi ai soli clienti domestici.

*Q44. Si condividono gli orientamenti relativi all'offerta "a prezzo fisso" e in particolare la durata del prezzo fisso pari a 12 mesi?*

Cfr. risposta a quesito Q40.

*Q45. In relazione all'offerta "a prezzo variabile" quale modalità di aggiornamento si ritiene*



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*preferibile per i clienti BT altri usi oltre 16,5 kW? Per quali motivi?*

Come espresso fino ad ora nel corso del documento, sicuramente si ritiene preferibile la modalità a PUN per ovvi motivi di continuità rispetto a quanto in essere e per la facilità di monitoraggio dello stesso indice da parte del cliente finale. Per questo motivo questo tipo di formula dovrebbe a nostro avviso essere applicato anche ai clienti domestici, che ribadiamo dovrebbero essere gli unici destinatari delle offerte PLACET.

*Q46. In ipotesi di adozione della stessa formula prevista per il gas naturale, si condivide la frequenza trimestrale di aggiornamento della componente espressa in funzione dei volumi PVOL\_T e la formula di aggiornamento proposta? In particolare si condivide l'individuazione del parametro  $\beta$ ?*

Come sopra illustrato, **non si condivide la possibilità per clienti non domestici di accedere alla sottoscrizione di un'offerta Placet.**

*Q47. Si condividono le previsioni in merito al rinnovo delle condizioni tecniche economiche dell'offerta PLACET?*

Riteniamo che **la comunicazione di rinnovo delle condizioni tecniche economiche non dovrebbe necessariamente essere prevista in un documento separato dalla fattura.**

Inoltre, sulla base di quanto proposto come disegno alternativo delle Offerte Placet (un'unica offerta a prezzo variabile), non si concorda con l'obbligo di ricordare al cliente l'esistenza di due offerte, né quello connesso di fornire il valore della spesa annua sostenuta dal cliente finale in virtù della formula di offerta prescelta (fissa o variabile), comparata con la spesa che avrebbe sostenuto se avesse sottoscritto l'altra formula.

*Q48. Gli obblighi di comunicazione a favore del cliente sono stati correttamente individuati o sono, invece, necessarie ulteriori informazioni?*

Si veda la risposta allo spunto precedente. Non si ritiene che siano necessarie ulteriori informazioni.

*Q49. Quali si ritengono essere i vantaggi e gli svantaggi dell'offerta "a prezzo fisso" e dell'offerta "a prezzo variabile" rispetto a quanto sopra indicato?*

Come già in precedenza illustrato, si ritiene che una formula a prezzo variabile, a maggior ragione se strutturata come da noi proposto e quindi legata alla media mensile dei prezzi della commodity registrati sul mercato all'ingrosso senza complesse formule di aggiornamento, sia molto più idonea a soddisfare le esigenze di semplicità e comprensibilità dell'offerta PLACET.



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Q50. Quale formula di offerta si ritiene preferibile per i clienti che, al termine del contratto di Tutela SIMILE, non effettuano una esplicita scelta relativamente a un'altra offerta?*

Come illustrato nelle Osservazioni Generali, dato lo scarso successo in termini di adesioni registrato di fatto sino ad oggi dalla Tutela Simile, riteniamo del tutto sproporzionata la previsione di introdurre in capo ai fornitori l'obbligo di offrire, entro il prossimo 1 Ottobre, ben sei distinte offerte da proporre a questi clienti e tra le quali identificarne una che funga da offerta applicata di default a chi, tra questi clienti, non effettui un'esplicita scelta al termine del contratto in Tutela Simile.

Prendendo in considerazione i costi (in termini di sviluppo applicazioni IT, ore lavoro, etc) necessari all'implementazione di quanto proposto dal DCO nell'arco della stringente tempistica che intercorrerà tra l'approvazione della delibera e il 1 Ottobre 2017, riteniamo sia necessario valutare altre soluzioni a più basso impatto.

*Q51. Si ritiene che le clausole non derogabili siano state correttamente individuate?*

**Non condividiamo quanto previsto in relazione alla clausola "Fatturazione e trasparenza dei documenti di fatturazione".** Rinnoviamo la nostra convinzione che le modalità e la frequenza della fatturazione siano un importante elemento di negoziazione tra fornitore e cliente e, come tali, dovrebbero essere lasciati alla libera determinazione delle parti coinvolte nel contratto.

*Q52. Quali ulteriori clausole non derogabili devono essere ulteriormente considerate?*

**Non si identificano ulteriori clausole non derogabili.**

*Q53. In relazione alla "Conclusione del contratto", si condividono le tempistiche previste nel caso di Proposta di contratto da parte del cliente, per la comunicazione dell'accettazione o del rifiuto da parte del fornitore?*

**Si condividono le tempistiche proposte.**

Restando comunque a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed eventuale opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.

  
Paolo Ghislandi